

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Alla  
Conferenza svizzera dei direttori cantonali  
della pubblica educazione  
Segretariato generale  
Zaehringstrasse 25 – C.P. 5975  
**3001 Berna**

### **Risposta alla consultazione sul progetto di Accordo intercantonale per l'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio**

Egregi signori,

Il Governo del Cantone Ticino ha esaminato il progetto di Accordo intercantonale messo in consultazione il 30 novembre scorso. Per una migliore valutazione della proposta la Direzione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport ha ritenuto di coinvolgere nella fase preparatoria i partiti ticinesi e alcuni enti interessati, al fine di presentare una presa di posizione che sia già condivisa almeno nelle grandi linee dagli organismi che saranno poi direttamente o indirettamente chiamati in causa al momento dell'approvazione dell'Accordo intercantonale, una volta ottenuto il benessere della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione.

Di seguito presentiamo le nostre osservazioni sul progetto messo in consultazione.

#### **PREMESSA**

In entrata, evidenziamo che la politica attuata dal Cantone Ticino da oltre trent'anni può senza dubbio essere considerata soddisfacente e lungimirante. La nostra realtà, fino a pochi anni fa, era quella di una forte emigrazione studentesca nelle altre regioni della Svizzera o all'estero, in particolare in Italia, sia per la vicinanza sia anche per la lingua. Ancora oggi, pur disponendo sul territorio ticinese di una sede universitaria con quattro facoltà, di una facoltà di teologia e di una scuola universitaria professionale che comprende numerosi curricula di formazione, la maggior parte degli studenti ticinesi studia in altre sedi, fuori del Cantone Ticino.

La lontananza geografica, rispetto alle altre sedi di studio svizzere, obbliga lo studente ticinese a risiedere fuori del domicilio dei genitori e di conseguenza i costi relativi allo

studio superiore sono assai importanti. Per molti studenti che rimangono in Ticino per i loro studi superiori oppure per la loro formazione di base, le spese che ne derivano sono altrettanto rilevanti.

La necessità di poter assicurare un aiuto finanziario alle famiglie con condizioni economiche modeste, favorendo la democratizzazione degli studi e le pari opportunità, ha comportato per il Cantone una scelta strategica sicuramente lungimirante. Anche in presenza di forze politiche che vedono in altro modo l'opportunità di sostenere la formazione scolastica e professionale, il Consiglio di Stato ancora recentemente ha confermato la ferma convinzione di dover procedere nel solco tracciato dal 1965 in poi.

La politica attuata dal Cantone in materia di borse di studio poggia su almeno due principi: innanzitutto è **sussidiaria alla famiglia** (e se ne tiene conto per il calcolo, in tutti i casi, con poche eccezioni) e prevede la concessione degli assegni di studio per la **durata minima legale prevista dagli ordinamenti scolastici**. L'assegno di studio è prioritario per rapporto al prestito: questi può essere accordato per il prolungamento del ciclo di studio, per cambiamenti di genere o sedi di studio con la perdita di semestri, per una seconda formazione, per studi postuniversitari, oppure per completare o sostituire l'assegno, in situazioni particolari. La mobilità studentesca è garantita: anche se nel Cantone disponiamo di strutture scolastiche che dispensano una formazione analoga.

Nel Ticino, inoltre, da diversi decenni riveste un'importanza non secondaria la possibilità della riqualificazione professionale e della formazione continua. Dal 2004 è stato introdotto il limite d'età (40 anni) per accedere all'assegno.

## IN GENERALE, SULL'ACCORDO

Il progetto è accolto positivamente, perché in concreto consente finalmente di avviare l'armonizzazione fra i cantoni svizzeri dei criteri per la concessione delle borse di studio, garantendo nel contempo la competenza decisionale delle autorità cantonali.

Esso è in ogni caso da considerare quale strumento di misure minime che tutti i cantoni sono tenuti ad applicare: appunto per questo impegno che ne deriva, nella presentazione delle nostre osservazioni sul testo proposto dalla CDPE riteniamo di dover esprimere le nostre preoccupazioni per le conseguenze finanziarie che l'adozione di alcune norme potranno comportare.

Pur auspicando un insieme di norme minime che consentano il raggiungimento degli obiettivi delle pari opportunità e dell'accesso alla formazione, la più alta possibile, dobbiamo rilevare che alcuni punti prevedono un impegno ben al di là della base di riferimento che è la Legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria.

Se nella sostanza il progetto di Accordo messo in consultazione merita di essere accettato, per alcuni aspetti che saranno sviluppati nel dettaglio (ripresi nelle risposte), il nostro Governo non può esprimere un'adesione ad alcune proposte, ad esempio sul previsto allungamento del periodo sussidiabile della formazione, almeno nella forma dell'intervento prioritario dell'assegno, perché questa misura comporta un aumento della spesa che va ben al di là delle possibilità finanziarie del Cantone Ticino.

## IN PARTICOLARE, ALCUNI PUNTI NON CONDIVISI

- a) sull'art. 7: la generalizzazione del principio di considerare al pari di un'attività professionale la cura della famiglia con minorenni e/o altre persone che necessitano di cure, il servizio militare, il servizio civile e la disoccupazione ha una sua logica che potrebbe anche essere condivisa. Tuttavia se per la cura della famiglia con minorenni non vi sono obiezioni particolari, e in linea di principio riteniamo di potervi aderire, qualche perplessità viene invece sollevata sulle altre motivazioni che potrebbero consentire di rendere indipendente una persona per il tempo dedicato alla cura di persone, al servizio militare e al servizio civile e alla disoccupazione. Una diversa formulazione del cpv. 2, o in alternativa una scissione della cura della famiglia con figli minorenni dalle altre motivazioni, per le quali proponiamo la formula potestativa, consentirebbe a nostro giudizio di tutelare meglio l'impegno verso la famiglia.
- b) Sull'art. 8: il progetto di Accordo lascia alla discrezione di ogni cantone se intervenire o no per una seconda formazione. Riteniamo invece che nell'ambito della formazione continua l'Accordo dovrebbe menzionare un impegno preciso almeno per una sola riqualificazione professionale di base. Per contro, nel caso di seconde formazioni di livello superiore condividiamo la proposta di lasciare ad ogni cantone la competenza per decidere l'intervento finanziario, nella forma che meglio ritiene opportuna.
- c) Art. 12, cpv. 2: questa formulazione, letta in unione con l'art. 13 sulla durata sussidiabile, **non può essere accettata**: condividiamo la priorità di intervento attraverso l'assegno di studio, mentre il prestito potrebbe costituire l'alternativa all'assegno in casi particolari, segnatamente per il prolungamento degli studi oltre la durata minima legale, il cambiamento del genere di studio con perdita di anni scolastici, soprattutto quando non vi sono motivazioni giustificate, per studi postuniversitari e in altri casi. Anche se implicitamente la norma sembra lasciar spazio ad altre interpretazioni (...servono in particolare...) auspichiamo una formulazione del cpv. 2 meno impegnativa sull'uso del prestito, prevedendo un'estensione dell'applicazione del prestito anche in altre situazioni.
- d) Art. 12, cpv. 3: pur condividendo la necessità di un limite di età, il limite dei 35 anni previsto per avere accesso all'assegno a nostro giudizio sembra assai limitativo; riteniamo più proponibile la soglia di 40 anni, soprattutto alla luce dell'evoluzione sempre più rapida del mondo del lavoro e del prolungamento della vita attiva.
- e) Art. 13, sulla durata del diritto ad una borsa di studio. Il contenuto del cpv. 2 dell'art. 12 limita fortemente l'uso discrezionale del prestito di studio: secondo la formulazione del progetto esso serve infatti unicamente per coprire la differenza fra l'importo dell'assegno e i costi accertati. Ne discende che la formulazione dell'art. 13 comporta un obbligo per i cantoni di intervenire attraverso l'assegno per la durata della formazione, includendo in questa durata sussidiabile fino a due semestri oltre alla durata regolamentare, rispettivamente il cambiamento del curriculum di formazione. Se viene mantenuta questa impostazione per il nostro Cantone vediamo serie difficoltà per poter aderire all'Accordo, visto il costo rilevante che quest'apertura comporterà rispetto alla situazione attuale, che consideriamo già soddisfacente. Auspichiamo pertanto una revisione degli articoli 12 e 13, visti soprattutto in relazione all'art. 8 della Legge federale, che non esclude la possibilità di variare l'uso dell'una o

dell'altra possibilità o di un'eventuale combinazione, sia per la durata normale della formazione sia per la proroga di due semestri al massimo, assicurando il principio che per la durata legale di una formazione (definita dai regolamenti di studio) la linea prioritaria dev'essere quella dell'assegno di studio, mentre per il prolungamento ogni cantone legifera come meglio ritiene, nel rispetto della Legge federale specifica.

- f) Sull'art. 14, cpv. 2, esprimiamo il nostro disappunto di principio, dal momento che esso porta in pratica a dover riconoscere un assegno di studio, sia pure calcolato con importi inferiori rispetto al relativo costo, per giovani che frequentano una scuola privata, anche se nel Cantone esistono formazioni pubbliche analoghe. Per il Ticino questo principio non può essere messo in discussione, in particolare dopo la votazione popolare del 2001 sulla possibilità di riconoscere un ticket per la frequenza delle scuole private, che ha riscontrato una risposta negativa del 75%: non ci sembra il caso di poter riproporre lo stesso argomento a distanza di pochi anni dal voto popolare.


Sulle domande proposte nell'ambito della consultazione, la nostra presa di posizione segue l'ordine del questionario.


Il nostro Cantone ritiene importante poter raggiungere un'adesione significativa al progetto in consultazione. Riteniamo altrettanto importante che il contenuto del progetto non porti a sconvolgere in modo rilevante le attese e le disponibilità dei cantoni, rispettivamente che le norme per le quali viene richiesta l'adesione non costituiscano un aumento troppo oneroso delle spese dedicate a questo importante aiuto alla formazione.

Per questo riteniamo che il progetto di Accordo debba e possa essere modificato negli aspetti da noi elencati, prevedendo norme impegnative per tutti i cantoni firmatari per talune posizioni e lasciando invece più ampio spazio di manovra per quei punti contestati, senza creare un contesto troppo rigido, che renderebbe inaccettabile un documento che, invece, a nostro giudizio, ha un'importanza strategica per tutti i cantoni svizzeri.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:  
  
M. Borradori

Il Cancelliere:  
  
G. Gianella

Allegato: questionario

## Domande poste nella consultazione

### sull' Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio

---

27 maggio 2008

#### Osservazioni generali

**Domanda 1:** Avete delle osservazioni generali in merito al progetto di accordo intercantonale?

#### Risposta

Il progetto di un Accordo intercantonale è valutato positivamente: esso dovrebbe consentire, se approvato, l'avvio concreto dell'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio, pur lasciando alle autorità cantonali la competenza decisionale e operativa.

Parallelamente ai criteri per la concessione delle borse di studio ci si può interrogare sulla fattibilità di una messa in rete, a livello nazionale, di tutte le possibilità di aiuto finanziario offerte da fondazioni, da enti pubblici e privati agli studenti, per una migliore informazione e coordinazione.

Il progetto è da considerare quale strumento di misure minime che tutti i cantoni sono tenuti ad applicare: la base di riferimento è la Legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria.

Nel suo insieme il progetto di Accordo messo in consultazione merita di essere accettato.

Tuttavia, per alcuni aspetti, il nostro Governo non può aderire ad esempio al previsto allungamento del periodo sussidiabile della formazione, almeno nella forma dell'intervento prioritario dell'assegno, perché essi vanno ben al di là delle possibilità finanziarie del Cantone Ticino, che già interviene con mezzi finanziari importanti, e perché riteniamo che vi siano spazi di manovra rispetto alla legge federale. Le indicazioni di dettaglio sono menzionate in risposta alla domanda 13.

**Domanda 2:** Ritenete utile l'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio?

sì         X  
no         □

#### Commento :

La nostra risposta è chiaramente positiva, perché consente di promuovere l'armonizzazione dei criteri principali per attuare una politica che faciliti la democratizzazione degli studi sul piano nazionale e consenta lo sviluppo delle pari opportunità.

Art. 1 e 2

**Domanda 3:** Siete d'accordo con gli obiettivi dell'accordo?

sì        x  
no        □

**Commento:**

Totale adesione sullo scopo dell'accordo e sugli obiettivi delle borse di studio enunciati negli articoli 1 e 2 del progetto, a condizione che le altre disposizioni, in particolare, quelle con una diretta conseguenza finanziaria, non impediscano, in concreto, la realizzazione degli obiettivi primari.

Art. 5, cpv. 1, lett. c

**Domanda 4:** Siete d'accordo di prevedere il diritto ad una borsa di studio alle persone in possesso di un permesso di dimora da cinque anni (permesso B) ?

sì        x  
no        □

**Commento:**

Questo principio è già applicato in Ticino dal 1997 e quindi è già ampiamente condiviso.

Sulla formulazione della lettera b del cpv. 1, per gli svizzeri dell'estero preferiamo una formulazione meno esclusiva, nel senso che un eventuale aiuto fornito dalla nazione di residenza per gli studi in Svizzera viene considerato nella valutazione della richiesta di borsa di studio.

Art. 6

**Domanda 5:** Siete d'accordo con le disposizioni che definiscono il domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio?

sì        x  
no        □

**Commento:**

Risposta positiva. Nei fatti, da molti anni il nostro Cantone applica, a titolo complementare in aggiunta alle norme previste dalla legge e dal regolamento, le raccomandazioni della CDPE, che in sostanza sono ora riprese nell'art. 6.

Art. 8 e 9

**Domanda 6:** Siete d'accordo che una formazione iniziale riconosciuta del rado secondario II o del grado terziario (compresi i corsi obbligatori di preparazione agli studi) dia diritto ad una borsa di studio?

sì        x  
no        □

**Commento:**

Il progetto di Accordo, all'art. 8, cpv. 2, lascia alla discrezione di ogni cantone se intervenire o no per una seconda formazione o per una formazione continua.

**Riteniamo che nell'ambito della formazione continua l'Accordo dovrebbe almeno menzionare un impegno preciso per una sola riqualificazione professionale di base.**

Per seconde formazioni di livello superiori condividiamo per contro di lasciare ad ogni cantone la discrezione di un intervento finanziario, nella forma che meglio ritiene opportuna.

Art. 10

**Domanda 7:** Siete d'accordo con il testo previsto dall'art. 10?

sì        x  
no        □

**Commento:**

nessuno.

Art. 12, cpv. 3

**Domanda 8:** Siete d'accordo con il limite d'età massima proposto?

sì        4 dei 9 enti che hanno risposto alla consultazione approvano il limite di età;

no        5 dei 9 enti consultati denunciano forti dubbi sull'opportunità di un limite di età; di questi, i sindacati che si sono espressi criticano l'introduzione di un limite di età.

**Commento :**

Il Cantone Ticino ha introdotto nel 2004 il limite di età di 40 anni per accedere all'assegno di studio. In linea con le conclusioni del Tribunale federale, in due sentenze analoghe, e per evitare un'eccessiva rigidità della norma sarebbe auspicabile prevedere alcune eccezioni, in particolare per richiedenti che non hanno potuto per motivi importanti, giustificati e documentati iniziare la formazione (o meglio una riformazione) prima.

Il limite previsto dal progetto di Accordo, dei 35 anni per avere accesso all'assegno, a nostro giudizio sembra tuttavia assai limitativo; pur condividendo la necessità di fissare un limite di età, riteniamo meglio proponibile la soglia di 40 anni soprattutto alla luce dell'evoluzione sempre più rapida del mondo del lavoro e del prolungamento della vita attiva.

Art. 15

**Domanda 9:** Siete d'accordo con il fatto che l'accordo definisca i massimi sussidiabili per gli assegni di studio?

sì        x

no

Se sì, preferite la *variante 1* o la *variante 2*?

Variante 1

Variante 2

**Commento:**

In linea di principio viene condiviso che l'accordo definisca il massimo sussidiabile e viene preferita la variante 1. Questa nostra valutazione viene comunque messa in relazione alle osservazioni alla domanda precedente, ossia sulla possibilità di sostituire l'assegno con il prestito in determinate situazioni, ad esempio oltre la durata minima legale della formazione, per cambiamenti di studi, con perdita di semestri o anni di studio. La formulazione del cpv. 4 nella variante 1 e nella variante 2 prevede che il prestito è possibile solo a titolo di complemento dell'assegno; anche la variante 2, pur essendo "più aperta" rispetto alla variante 1 impone sempre una certa quantità di assegno anche in presenza di un prolungamento della durata minima, rispettivamente di un cambiamento di curriculum formativo.

Tuttavia riteniamo che non vi sia una concreta necessità di differenziare il massimo sussidiabile a dipendenza della formazione. Non riteniamo sostenibile la differenza di importi sussidiabili, perché una formazione di base può risultare altrettanto costosa rispetto ad uno studio superiore.

Art. 16

**Domanda 10:** Siete d'accordo, nella concessione delle borse di studio, di obbligare i cantoni a tener conto sia delle persone che studiano a tempo parziale sia delle formazioni con strutture particolari?

sì

no

**Commento:**

Per il Ticino è una pratica già conosciuta e perciò non esprimiamo indicazioni particolari.

Art. 18, cpv. 1, lett. a e b

**Domanda 11:** Calcolo delle borse di studio: siete d'accordo con l'allestimento di preventivi separati per la persona in formazione e per la sua famiglia?

sì

no

**Commento:**

In linea generale condividiamo il principio del calcolo separato per valutare i bisogni del richiedente e le disponibilità dei genitori o delle persone terze tenute all'obbligo di mantenimento durante la formazione. Il modello di calcolo secondo COSAS è senz'altro

condivisibile; il reddito disponibile è valutato fra gli altri quale criterio migliore per determinare le possibilità di intervento.

Art. 18, cpv. 1, lett. b

**Domanda 12:** Calcolo delle borse di studio: siete d'accordo di poter utilizzare dei costi forfettari per calcolare il contributo dei genitori ritenuto che, in ogni caso, il fabbisogno debba coprire il minimo esistenziale della famiglia (secondo le norme della COSAS)?

sì         x  
no         □

**Commento:**

Il principio di far capo a norme collaudate e già utilizzate per altre prestazioni è senz'altro da condividere: le norme COSAS sono ritenute adeguate. Nell'applicazione pratica la valutazione con importi forfettari predefiniti introduce un criterio semplificato per il calcolo delle prestazioni, soprattutto nei casi di giovani in formazione che risiedono ancora nel nucleo familiare.

Art. 18, cpv. 2

**Domanda 13:** Siete d'accordo con il fatto che una persona in formazione che dispone di un reddito personale possa studiare nel luogo di sua scelta e possa vivere con il minimo esistenziale (anche nel caso in cui non si tratti della formazione più a buon mercato)?

Ciò significa che la borsa di studio che risulta dal calcolo effettuato può essere diminuita solo dal momento in cui la somma totale, tenuto conto del reddito personale della persona in formazione, superi il minimo esistenziale.

sì         x  
no         □

**Commento:**

L'ipotesi di non penalizzare il richiedente che parallelamente alla formazione svolge anche un'attività lavorativa è senz'altro da condividere; in sua contrapposizione, in presenza di una formazione a tempo parziale, anche se il richiedente non svolge un'attività lavorativa parallela agli studi, il calcolo deve tener conto di un possibile reddito adeguato alle sue qualifiche.

Art. 19

**Domanda 14:** Siete d'accordo, a determinate condizioni, di calcolare l'ammontare della borsa di studio in modo parzialmente indipendente dalle prestazioni dei genitori?

sì         x  
no         □

Se sì, preferite la *variante 1* o la *variante 2*?

Variante 1     x

Variante 2 □

**Commento:**

Poiché la politica di aiuto allo studio è da intendere sussidiaria e complementare ai mezzi di una famiglia, non riteniamo in linea di principio di dover escludere totalmente il computo di parte del reddito dei genitori nel caso di un richiedente che si è reso finanziariamente indipendente per almeno due anni. Si veda in proposito anche l'apertura prevista per le attività svolte per la cura di figli minorenni e altre situazioni.

Non riteniamo per contro di dover introdurre un limite di età quale terzo fattore per determinare il richiedente che può essere considerato parzialmente indipendente dai genitori. La pratica pluriennale applicata nel nostro cantone non ha fatto emergere evidenti incongruenze.

**Altre osservazioni di dettaglio**

**Domanda 13:** Avete altre osservazioni di dettaglio in merito ad altri articoli?

Per quanto non menzionato in risposta alle domande, riprendiamo quanto già esposto nella lettera allegata:

a) **Sull'art. 7:** la generalizzazione del principio di considerare al pari di un'attività professionale la cura della famiglia con minorenni e/o altre persone che necessitano di cure, il servizio militare, il servizio civile e la disoccupazione ha una sua logica e potrebbe anche essere condivisa. Tuttavia se per la cura della famiglia con minorenni non vi sono obiezioni particolari, e in linea di principio riteniamo di potervi aderire, qualche perplessità viene invece sollevata sulle altre motivazioni che potrebbero consentire di rendere indipendente una persona per il tempo dedicato alla cura di persone, al servizio militare e al servizio civile e alla disoccupazione. Una diversa formulazione del cpv. 2, o in alternativa una scissione della cura della famiglia con figli minorenni dalle altre motivazioni, per le quali proponiamo la formula potestativa, consentirebbe a nostro giudizio di tutelare meglio l'impegno verso la famiglia.

b) **Art. 12, cpv. 2:** questa formulazione, letta in unione all'art. 13 sulla durata sussidiabile, **non può essere accettata:** condividiamo la priorità di intervento attraverso l'assegno di studio, mentre il prestito potrebbe costituire l'alternativa all'assegno in casi particolari, segnatamente per il prolungamento degli studi oltre la durata minima legale, il cambiamento del genere di studio con perdita di anni scolastici, soprattutto quando non vi sono motivazioni particolari e giustificate, per studi postuniversitari e in altri casi.

**Auspichiamo pertanto una formulazione meno impegnativa della possibilità del prestito.**

c) **Art. 13, sulla durata del diritto ad una borsa di studio.**

Come rilevato sopra, il cpv. 2 dell'art. 12 limita fortemente l'uso discrezionale del prestito di studio: secondo la formulazione del progetto esso serve infatti unicamente per coprire la differenza fra l'importo dell'assegno e i costi accertati. Ne discende che la formulazione dell'art. 13 comporta un obbligo per i cantoni di intervenire attraverso l'assegno per la durata della formazione, includendo in questa durata sussidiabile fino a

due semestri oltre alla durata regolamentare, rispettivamente il cambiamento del curriculum di formazione. Se viene mantenuta questa impostazione per il nostro Cantone vediamo serie difficoltà per poter aderire all'Accordo, visto il costo rilevante che quest'apertura comporterà rispetto alla situazione attuale, che consideriamo già soddisfacente.

**Auspichiamo pertanto una revisione degli articoli 12 e 13, visti soprattutto in relazione all'art. 8 della Legge federale, che non esclude la possibilità di variare l'uso dell'una o dell'altra possibilità o di un'eventuale combinazione, sia per la durata normale della formazione sia per la proroga di due semestri al massimo, assicurando il principio che per la durata legale di una formazione (definita dai regolamenti di studio) la linea prioritaria dev'essere quella dell'assegno di studio, mentre per il prolungamento ogni cantone legifera come meglio ritiene, nel rispetto della Legge federale specifica.**

**d) Sull'art. 14, cpv. 2, libera scelta degli studi e dell'istituto di formazione,** esprimiamo il nostro disappunto di principio, dal momento che esso porta in pratica a dover riconoscere un assegno di studio, sia pure calcolato con importi inferiori rispetto al relativo costo, per giovani che frequentano una scuola privata, anche se nel Cantone esistono formazioni pubbliche analoghe.

Per il Cantone Ticino questo principio non può essere messo in discussione: una votazione popolare, nel 2001, sulla possibilità di riconoscere un ticket per la frequenza delle scuole private - di riflesso aprire la possibilità di sussidiare anche la frequenza di scuole private - ha riscontrato una risposta negativa del 75%: non ci sembra il caso di poter riproporre lo stesso argomento a distanza di pochi anni dal voto popolare.